



COMUNE DI CHIURO
Provincia di Sondrio

P.I.A.O.

2.3. SOTTOSEZIONE
"RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"

ALLEGATO F

PATTO DI INTEGRITA'

Riferimento alla sottosezione 2.3. del P.I.A.O. parte 2.3.6

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 07.04.2023

PATTO DI INTEGRITA'

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI _____
_____ CIG _____

TRA IL COMUNE DI CHIURO E _____
(completare con la denominazione dell'operatore economico)

Questo documento, già sottoscritto dal competente organo del Comune di Chiuro, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da chiunque partecipi alla procedura in oggetto. La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal rappresentante legale del concorrente, comporterà l'esclusione dalla procedura a norma dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ovvero la non inclusione in elenchi/liste speciali.

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione necessaria per partecipare a gare e di qualsiasi contratto assegnato dal Comune Chiuro relativo a lavori, servizi e forniture, nonché per essere inseriti in elenchi, albi e liste dello stesso Comune.

Questo Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Comune di Chiuro e i partecipanti alla procedura in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 – Obblighi del Comune di Chiuro

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Chiuro, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento della presente procedura di affidamento, nonché nell'ambito dell'esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Chiuro, consultabile sul sito web istituzionale.

Il Comune di Chiuro, da una parte, si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, di seguito riportati:

- elenco dei partecipanti;
- offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

- elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
- nominativo del soggetto aggiudicatario;
- ragioni che hanno determinato l'aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nella legge speciale di gara capitolato di gara.

Art. 3 – Obblighi degli Operatori Economici

L'operatore economico, dal canto suo, si impegna:

- al rispetto del presente Patto;
- a segnalare al Comune di Chiuro qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- a rendere noti, previa richiesta del Comune di Chiuro, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti; la remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi";
- a mettere a disposizione, a richiesta della stazione appaltante, anche tutte le informazioni sul proprio personale, ai fini del rispetto della contrattazione collettiva di riferimento;
- a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
- a consentire, senza eccezioni ed opposizioni, agli altri concorrenti di accedere agli atti di gara, compresi quelli riferibili a documentazione tecnica-progettuale, come ad esempio quelli prodotti nell'ambito di procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fatti salvi atti e documenti che contengano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione resa solo ed esclusivamente in sede di offerta, segreti tecnici o commerciali.

L'operatore s'impegna altresì a procedere all'inizio dell'esecuzione dei lavori, forniture o servizi nel giorno che sarà indicato dal Direttore dei Lavori e/o Responsabile del Procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, e si impegna altresì a portare a ultimazione le prestazioni nel termine previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara;
- che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura in oggetto per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza;
- di non aver condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
- di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e di non limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Art. 4 – Violazione del Patto di integrità

Nel caso di violazioni delle norme riportate nel presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate, in relazione

alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- cancellazione da elenchi, albi, elenco prestatori e fornitori del Comune di Chiuro;
- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della garanzia provvisoria (cauzione di validità dell'offerta);
- escussione della garanzia definitiva (cauzione per la buona esecuzione del contratto);
- responsabilità per danno arrecato a questo Comune nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle procedure indette da questo Comune per 5 anni;
- segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti autorità.

Art. 5 – Efficacia del Patto di integrità e Foro competente

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito dell'espletamento della procedura in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra questo Comune e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data _____

PER IL COMUNE DI CHIURO

Il Responsabile dell'Area _____

PER L'OPERATORE ECONOMICO

Il legale rappresentante della ditta
